



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Pasquale Gianniti

Marco Rossetti

Cristiano Valle

Giovanni Fanticini

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIVILE
CUSTODIA - CADUTA IN
BUCA IN COMPLESSO
FUNERARIO ARCHEO-
LOGICO - CONDOTTA
INCAUTA DELLA
PERSONA LESA -
ELISIONE DEL NESSO
TRA COSA E DANNO

Ad. 1/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4744/2023 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- ricorrente -

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4882/2022 depositata il 14/07/2022;

[Handwritten signature]





udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 1/04/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] la mattina del 9/04/2007, mentre visitava una tomba nella necropoli etrusca di [REDACTED] cadde in una fossa all'interno del monumento sul cui fondo vi erano delle pigne e riportò frattura del malleolo tibiale sinistro e del perone sinistro.
2. La [REDACTED] convenne, quindi, in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali dinanzi al Tribunale di Roma, quale foro erariale, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
3. Il Ministero si costituì tardivamente in causa a mezzo dell'Avvocatura dello Stato e resistette alla domanda.
4. La causa fu istruita con escussione dei testi addotti dalla [REDACTED] e consulenza medico-legale di ufficio.
5. All'esito dell'istruttoria il Tribunale rigettò la domanda.
6. La [REDACTED] propose impugnazione alla Corte d'appello di Roma.
7. Il Ministero si costituì tardivamente anche in fase d'appello.
8. La Corte territoriale di Roma, con la sentenza n. 4882 del 14/07/2022, ha rigettato l'impugnazione.
9. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con tre motivi, [REDACTED]
10. Resiste con controricorso il Ministero della Cultura.
11. La ricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale del 1/04/2026, alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il motivo deduce la nullità sentenza per vizio di motivazione apparente, per avere i giudici dell'impugnazione di merito meramente





riprodotto la motivazione del Tribunale senza avere effettuato una autonoma valutazione ed elaborazione dei fatti di causa e senza avere reso un esplicito e genuino apprezzamento.

Il motivo è infondato: la sentenza della Corte territoriale contiene una autonoma elaborazione e non si limita a un mero richiamo della sentenza di primo grado; la motivazione è ampia, estesa, logica e comprensibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale e, pur ripercorrendo il percorso motivazionale reso dal Tribunale, effettua un'autonoma elaborazione dei fatti di causa, come è proprio del giudice d'appello. Questa Corte ha già affermato (Cass. 6/07/2022 n. 21443 e a contrario Cass. 3/02/2021 n. 2397) che la motivazione della sentenza, con rinvio *per relationem* a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. Nella specie, la sentenza della Corte d'appello contiene un'autonoma elaborazione dei dati di fatto ed è adeguatamente estesa, logica e comprensibile e, in conclusione, ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale sul quale si è attestata, da oltre un decennio, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U 7/04/2014 n. 8053; Cass. 8/10/2014 n. 21257), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 2051 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. proc. civ.

Il motivo si incentra sull'assenza dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità nella condotta della persona lesa e sulla sostanziale carenza di prova della colpa della stessa.





Il motivo, alla stregua della giurisprudenza più recente e ormai consolidata di questa Corte, è infondato, in quanto è sufficiente, ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, la colpa della persona lesa, che, nella specie, alla stregua delle risultanze istruttorie quanto allo stato dei luoghi (adeguata illuminazione quantomeno filtrante, fossa ridossata al muro e costituente una parte del complesso monumentale, avvisi circa la necessità di seguire il percorso prestabilito) è stata compiutamente individuata dalla Corte d'appello.

Deve, dunque, ribadirsi – a dispetto di quanto questa Corte aveva isolatamente affermato in alcune pronunce (Cass. 31/10/2017, n. 25837, Rv. 646461-01, nonché Cass. 20/11/2020, n. 26524, non massimata) – che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (da ultimo, tra le molte, Cass. 24/01/2024, n. 2376, Rv. 670396-01).

3. Col terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 2051 e 2056 cod. civ.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di un accertamento di fatto, quello sull'esclusività della colpa della persona lesa quale causa del fatto, che è stato effettuato correttamente dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità valutativa dei fatti.

La valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come, appunto, nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od





intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. 5/07/2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

La Corte territoriale, alla penultima pagina, ha, inoltre, affermato che non si ravvisavano, nello stato dei luoghi, come già richiamati in relazione alla disamina del secondo motivo di ricorso, elementi di colpa, neppure concorrente, della P.A.: ciò che è, infine, tutt'altro che implausibile, tenuto conto della peculiarità strutturale del sito archeologico custodito, se non pure delle condotte in concreto esigibili da coloro che si determinano a visitarlo.

Nel senso dell'ammissione di colpa, seppure concorrente, la Corte d'appello ha escluso che potesse essere interpretata la nota dell'Amministrazione che aveva prospettato un risarcimento nella misura del 50%, alla quale si era riferita la difesa della ██████████ in quanto detta nota esprimeva soltanto una volontà conciliativa, non concretamente poi andata a buon fine.

4. Il ricorso è, pertanto, infondato.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
7. La decisione di rigetto dell'impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.
8. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli eventuali altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.





P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis*, dello stesso art. 13, ove dovuto. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione in data 1/04/2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

